

## REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE  
DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 14.05.1985 n. 246;
- VISTA** l'Ordinanza dell'Assessore ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana del 25.09.1995 n. 1502 riguardante il "*Riconoscimento delle istituzioni che intendono gestire corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui al D. P. Rep. del 31.10.1975 n. 970, nel territorio della Regione siciliana*";
- VISTA** la richiesta del Presidente pro tempore della sede nazionale di Catania della Società Cooperativa a responsabilità limitata "*Ce. Pi. Down Soc. Coop. a r. l.*", con sede in Catania, Via Padova n. 41, già autorizzata con D. A. n. 151 del 20.03.1992 a gestire corsi biennali di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. n. 970/75, trasmessa per il tramite del Provveditorato agli Studi di Catania datata 02.11.1995 e diretta ad ottenere il riconoscimento a gestire n. 2 corsi di cui sopra nel Comune di Paternò (CT);
- VISTA** la Sentenza n. 91/01 dell'8.01.2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sez. III), su ricorso proposto da "*Ce. Pi. Down Soc. Coop. a r. l.*" contro l'Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, di annullamento del provvedimento prot. N. 1610/P.I. del 4.07.1996, di diniego all'istanza di cui sopra motivato con richiamo al comma 5, art. 2 dell'O. A. n. 1502/1995 in considerazione della non articolazione in sezioni della Società;
- VISTA** la Decisione n. 732/2005 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso in appello n. 1033/01, inteso ad ottenere l'annullamento della Sentenza n. 91/01 dell'8.01.2001 del T.A.R., proposto dall'Assessorato BB. CC. e AA. e P. I. della Regione Siciliana contro "*Ce. Pi. Down Soc. Coop. a r. l.*", con la quale è stato respinto detto ricorso ed è stata ordinata l'esecuzione della stessa da parte dell'Autorità Amministrativa, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;
- VISTA** la nota prot. n. 19665/Cont. N. 6725/2001 dell'8.05.2006 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha risposto alla nota prot. N. 6858/D. P. I. del 14.12.2005 di richiesta chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere da parte del Dipartimento Regionale delle Pubblica Istruzione, in ottemperanza alla su detta Decisione n. 732/2005 del C. G. A.;
- CONSIDERATO** che la sede nazionale di Catania della "*Ce. Pi. Down Soc. Coop. a r. l.*" risulta essere stata autorizzata a gestire n. 2 corsi biennali di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. n. 970/75 per n. 80 allievi;
- VISTA** l'Ordinanza n° 981/08 del 12/07/2008 del T.A.R. Sicilia - Sez. staccata di Catania, con cui è stato nominato il Prefetto di Palermo quale Commissario ad Acta per dare esecuzione alle decisioni del Giudice Amministrativo, richiamate nel provvedimento cautelare n° 1849/06, già emesso dalla stessa Sezione del T. A. R. in data 27 novembre 2006;

**VISTO** il Decreto Prefettizio n° 20080039509/GAB del 1° agosto 2008, con cui viene delegato il Dr. Umberto Massocco Viceprefetto Aggiunto per lo svolgimento delle funzioni di Commissario ad Acta presso l'Assessorato Regionale BB. CC. AA. E P. I. - Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione, ai fini dell'ottemperanza della sopra richiamata Ordinanza del T. A. R. Sicilia - Sez. di Catania n° 981/08 del 12/07/2008, mediante l'annullamento del Decreto Dirigente Generale - Dipartimento Regionale P. I. n° 568/XII del 23/06/2006:

**DECRETA**

**Articolo 1**

In ottemperanza al disposto dell'Ordinanza del T. A. R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sez. III) n° 981/08 del 12/07/2008, emessa sulla domanda di sospensione del D. D. G. n° 568/XII del 23/06/2006, è annullato il citato D. D. G. 568/XII/06, con cui fu rigettata l'istanza prodotta da CE. P. I. DOWN - Centro Prevenzione Istruzione Down Soc. Coop., datata 02.11.1995 e trasmessa per il tramite del Provveditorato agli Studi di Catania, per l'autorizzazione a gestire n. 2 corsi nel Comune di Paternò.

**Articolo 2**

La Soc. Coop. CE. PI. DOWN - Centro Prevenzione Istruzione Down con sede in Catania è autorizzata a gestire nel Comune di Paternò, per il biennio 2008/2010, n. 2 corsi di specializzazione polivalente, di cui al D.P.R. n. 970/75.

**Articolo 3**

I corsi autorizzati dal presente provvedimento dovranno essere gestiti dalla CE. PI. DOWN - Centro prevenzione Istruzione Down nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 5 dell'Ordinanza Assessoriale n° 1502 del 25/09/1995.

Palermo, li 16 OTT. 2008



P.G.C.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
VICEPREFETTO AGGIUNTO  
Dr. Umberto Massocco

